



N. R.G. 2720-1/2025



**Tribunale Ordinario di Vicenza
SEZIONE PRIMA**

Il giudice dott. Dario Morsiani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.7.2025
nel procedimento cautelare proposto

da

Parte_1 (C.F. C.F._1), con l'avv. DAVIDE GOZZI e l'avv.
NICOLA MUNER

contro

Controparte_1 (C.F. P.IVA_1), con l'avv. MAURIZIO
BORRA

CP_1 (C.F. C.F._2), non costituito

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. [...] CP_2 e Parte_1 sono soci, ciascuno per la quota del 50%, di CP_1

di CP_1. Lo Pt_2 riconosce a ciascun socio il potere di compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione mentre prevede che gli atti di straordinaria amministrazione siano assunti congiuntamente dai soci.

In data 1.4.2025 si è tenuta una “assemblea della società” cui hanno partecipato i due soci. Il verbale dell'assemblea è stato redatto dal Notaio Persona_1. Nel corso dell'assemblea è stata posta ai voti la proposta di cui al punto 1 dell'ordine del giorno, relativa al voto che CP_1 quale socia al 33%, sarebbe stata chiamata ad esprimere – in particolare con riguardo all'approvazione dei bilanci degli esercizi 2022-2023-2024 – all'assemblea della partecipata Controparte_3 convocata per il successivo 10.4.2025. La proposta non è stata accolta in ragione del voto contrario espresso da Parte_1.



CP_1 ha quindi proposto all'assemblea di approvare la promozione di un'azione di responsabilità avverso la socia amministratrice **Parte_1** con contestuale revoca della stessa dalla carica di amministratrice, segnalando che la stessa **Parte_1** non avrebbe avuto diritto di voto in proposito, stante il conflitto di interessi di cui all'art. 2373 c.c.

Parte_1 ha rivendicato il diritto di votare sulla proposta del socio e ha espresso voto contrario. Il verbale riporta, in conclusione, quanto segue: *“il socio **CP_1** ... ritiene la proposta pacificamente approvata, non potendo il socio **Parte_1** votare sulla propria revoca; il socio **Parte_1** ... ritiene la proposta non approvata ed invita l'altro socio ad impugnare la delibera negativa”*.

La cessazione di **Parte_1** dalla qualifica di amministratore, a seguito della delibera 1.4.2025, è stata iscritta nel registro delle imprese (visura doc. 22 parte convenuta) e la relativa iscrizione è, secondo quanto dichiarato a verbale 3.7.2025 dalla ricorrente, oggetto di un'istanza di cancellazione avanzata dalla stessa **Parte_1** al giudice del registro.

2. Svolgimento del giudizio

2.1 Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. **Parte_1** ha convenuto **Controparte_4** [...] avanti questo Tribunale chiedendo che venga dichiarata l'inesistenza o nullità/annullabilità della delibera 1.4.2025.

Ha dedotto che:

- la delibera di revoca del proprio status di amministratore sarebbe inesistente, non recando alcuna proclamazione dell'esito della votazione;
- la delibera, inoltre, non rivestirebbe la forma di atto pubblico, richiesta *ad substantiam* per la sua validità;
- la revoca stragiudiziale ex art. 2556 comma secondo c.c. non sarebbe praticabile in una società come **CP_1** costituita da due soli soci amministratori;
- difetterebbe comunque la giusta causa prevista dall'art. 2259 c.c. per la revoca dell'amministrazione, come già statuito da questo Tribunale in precedente procedimento incardinato da **CP_1** per la revoca giudiziale dell'amministratore (n. 2648/24 R.G.);



- la delibera impugnata sarebbe nulla anche in quanto strumento utilizzato dal socio **CP_1** per perseguire un proprio scopo “abusivo e fraudolento” ed eludere il pronunciamento sfavorevole di cui sopra.

2.2 Contestualmente, **Parte_1** ha depositato un ricorso cautelare in corso di causa, chiedendo la “sospensione d’urgenza della decisione dei soci ex artt. 669-quater – 700 c.p.c. e art. 2378 c.c.”. La ricorrente ha rappresentato l’urgenza di disporre la richiesta sospensiva per evitare che **CP_1** approfittando della situazione creatasi, agisca come amministratore unico della società così da trarre indebiti vantaggi personali a scapito degli interessi della s.n.c. e dell’altra socia, la quale resta esposta come tale alle conseguenze delle obbligazioni contratte dalla società.

2.3 Nel procedimento cautelare si è costituita **Controparte_1** eccependo, in via preliminare, il difetto di competenza o giurisdizione del Tribunale adito in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto della società. Nel merito, ha contestato la fondatezza della richiesta di sospensiva sia sotto il profilo del *fumus boni iuris* che sotto quello del *periculum in mora*.

2.4 All’udienza del 3.7.2025 è comparso personalmente **CP_1** e le parti costituite hanno insistito nelle proprie istanze. Il giudice si è riservato.

3. Ammissibilità del ricorso

3.1 Il ricorso cautelare è ammissibile.

3.2 Nelle società di persone non è previsto che i soci assumano le decisioni riunendosi in assemblea. Nulla impedisce, tuttavia, che i soci scelgano di adottare il metodo assembleare per le deliberazioni sociali (Cass. n. 8276/02, rv. 554971). Nella presente vicenda i soci, chiamati dallo statuto ad esercitare congiuntamente i poteri di straordinaria amministrazione della società, ha palesemente scelto di confrontarsi sui temi di cui all’ordine del giorno riportato nel verbale 1.4.2025 costituendo un’assemblea secondo il modello delle società di capitali. A tale scelta consegue l’applicazione alle deliberazioni assembleari delle società di



persone del regime di invalidità delle stesse regolato dagli articoli 2377 e seguenti c.c., in quanto compatibile (Cass. n. 1624/15). Tali regole, dettate per le società per azioni, sono comprese nell'ambito del sistema del diritto societario e costituiscono il riferimento anche per le società a responsabilità limitata che abbiano scelto il procedimento assembleare (art. 2479 ter comma quarto c.c.), cosicché possono essere validamente lette quale modello di riferimento per tutte le fattispecie assimilabili e perciò applicabili anche alle società di persone in forza di analogia.

A tali conclusioni pare aderire la stessa parte ricorrente, che infatti invoca la sospensione della delibera impugnata ai sensi dell'art. 2378 c.c. comma terzo. Tale disposizione concede al socio che impugni la deliberazione assembleare uno strumento di tutela cautelare tipico; ciò che esclude la possibilità di fare ricorso all'art. 700 c.p.c., applicabile solo in mancanza di forme di tutela cautelare tipiche accordate dall'ordinamento.

3.3 La sospensione d'urgenza della delibera assembleare è prevista dall'art. 2378 c.c. come rimedio di natura necessariamente endoprocessuale. La norma infatti dispone che il ricorso per la sospensione sia depositato contestualmente al deposito dell'atto introduttivo del giudizio di merito e quindi esclude l'ammissibilità di una tutela cautelare *ante causam*.

La ricorrente ha, come detto, promosso contemporaneamente, avanti questo ufficio, l'istanza cautelare ed il giudizio di merito. Ciò pur dando atto della presenza nello statuto sociale di una clausola che attribuisce ad un "*collegio arbitrale, composto di 3 (tre) arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera Arbitrale competente per territorio del luogo in cui la società ha la propria sede sociale*" la soluzione di ogni controversia insorta tra soci o tra essi e la società o nei confronti degli amministratori. Parte ricorrente ha dedotto, infatti, che la questione della revoca degli amministratori costituirebbe oggetto di diritti indisponibili relativi al rapporto sociale e non sarebbe quindi compromettibile, rendendosi peraltro disponibile ad aderire ad una eventuale eccezione di compromesso sollevata dal resistente per consentire la *translatio iudicii*.

Sostiene parte convenuta che ciò renderebbe inammissibile l'istanza cautelare, essendo la stessa proponibile solo nell'ambito di un giudizio instaurato avanti al giudice competente e quindi, nel caso di specie, avanti il collegio arbitrale. Quest'ultimo, infatti, una volta investito



della controversia relativa alla validità di delibere assembleari, è munito del potere di sospendere l'efficacia, come espressamente previsto dall'art. 838 ter c.p.c.

3.4 L'eccezione non è fondata.

La scelta di introdurre il procedimento avanti il giudice ordinario, pur in presenza di una clausola compromissoria, è legittima. Da un lato sussiste infatti la necessità di vagliare, nel contraddittorio delle parti, la possibilità di ricondurre la lite in esame all'ambito applicativo della detta clausola; dall'altro è fatta salva la facoltà del convenuto di sollevare o meno, nella comparsa di risposta, l'eccezione di compromesso, cosicché non è escluso che il giudizio permanga avanti questo ufficio per una legittima scelta delle parti di non attivare la competenza arbitrale.

Va osservato che, anche ove dovesse avvenire la *translatio iudicii* avanti agli arbitri, ciò non comprometterebbe la validità ed efficacia del provvedimento cautelare adottato da questo giudice. L'art. 818 c.p.c. prevede infatti che, prima della costituzione del collegio arbitrale, la tutela cautelare sia assicurata dal giudice competente ai sensi dell'art. 669 quinquies c.p.c. Né può sostenersi – visto quanto detto circa la legittimità della scelta dell'attore di dare avvio al processo avanti il giudice ordinario – che in tale ipotesi “*il vuoto di tutela in punto di sospensione degli effetti della delibera impugnata si verifica per fatto riconducibile alla parte stessa*” (così parte convenuta, citando un precedente di merito). L'art. 818 c.p.c., invero – nel preservare in capo al giudice ordinario il potere cautelare per i casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri - non fa distinzioni in ordine al motivo per cui il procedimento arbitrale non ha preso avvio.

4. *Fumus boni iuris e periculum in mora*

4.1 Nel merito, appare ad un primo esame condivisibile l'argomento di parte ricorrente secondo il quale la revoca dell'amministrazione, in una società di persone composta da soli due soci-amministratori, non può essere adottata mediante decisione unilaterale del socio-amministratore diverso da quello revocato.

L'art. 2287 c.c. contiene una disposizione specificamente dedicata alle società bipersonali, in forza della quale l'esclusione di uno dei due soci non può che essere disposta giudizialmente, riservando alle sole società pluripersonali la possibilità che l'esclusione del socio sia



deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio escluso. La norma appare espressione di un principio generale che riconosce la peculiarità delle società bipersonali. Oltre che all'esclusione dei soci la regola appare meritevole di applicazione anche alla revoca dell'amministratore. Diversamente si renderebbero possibili abusi da parte di uno dei soci, il quale potrebbe determinare per propria iniziativa l'esclusione dall'amministrazione dell'altro assumendo una decisione espressione, solo formalmente, dell'unanimità dei soci legittimati al voto ma costituente, in sostanza, l'esito di una unilaterale valutazione del socio medesimo, facoltizzato in tal modo ad espellere dalla gestione sociale l'altro socio, pur in presenza di una parità delle quote sociali. Il particolare contesto di simili società richiede che la soluzione dei conflitti tra i soci non avvenga mediante decisioni assunte dal singolo socio, sul presupposto della sussistenza di un conflitto di interessi in capo all'altro socio, rendendo invece ineludibile che il socio interessato sottoponga ad un'autorità terza le proprie istanze volte ad escludere l'altro socio dalla facoltà di amministrare, in modo che sia valutata obbiettivamente la sussistenza dei relativi presupposti.

Sussiste pertanto, con riguardo all'istanza cautelare, il *fumus boni iuris*.

4.2 Con riguardo al *periculum in mora* è sufficiente considerare come la concentrazione del potere amministrativo nelle mani del solo resistente lo mette in condizione di imprimere alla società un indirizzo conforme alle proprie posizioni. Il che appare particolarmente pregiudizievole per la ricorrente, considerato il quadro di spiccata conflittualità tra i soci, che da tempo si contrappongono nelle scelte relative alla gestione sociale.

La sospensione della delibera impugnata non fa che ripristinare, in attesa della decisione nel merito, la situazione precedente al 1.4.2025 e prevista dal contratto sociale, che vedeva la necessità di una condivisione tra i soci delle scelte più rilevanti concernenti la società.

PQM

Il Tribunale, provvedendo sull'istanza cautelare di cui al ricorso 6.6.2025 di [...]

Parte_1

- 1) **sospende**, ai sensi dell'art. 2378 comma secondo c.c., l'esecuzione della delibera di revoca di Parte_1 dalla qualità di amministratrice di CP_1 di CP_1 [...]
- adottata in data 1.4.2025;



2) **spese** al definitivo.

Vicenza, 8 luglio 2025

Il giudice
dott. Dario Morsiani

Arbitrato in Italia